

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XIX - N. 1 - gennaio/febbraio 2015

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperri Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

12 GENNAIO lunedì

- INPS personale domestico: versamento contributi

16 GENNAIO venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Elenchi intraccee cessioni ed acquisti: mensili
- IVA: dichiarazioni d'intento (mensili)

26 GENNAIO lunedì

- Elenchi intrastat: contribuenti mensili e trimestrali
- IMU Terreni montani: proroga terreni montani

2 FEBBRAIO lunedì

- Versamento tasse atti e provvedimenti CC.GG. con pagamento annuale (canone RAI, ecc.)

16 FEBBRAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Elenchi intraccee cessioni ed acquisti: mensili
- IVA: dichiarazioni d'intento (trimestrali speciali)
- **Autoliquidazione INAIL: versamento premio o prima rata**
- TFR- imposta sostitutiva sulla rivalutazione (saldo)

25 FEBBRAIO mercoledì

- Elenchi intrastat: contribuenti mensili

I TEMPI DEL CONTRIBUENTE, QUELLI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE... E QUELLI DI TUTTI NOI

Nel 2000, venne emanata la Legge 212, nota come "Statuto del contribuente". Già il nome assume connotati abbastanza inquietanti, se consideriamo che lo "Statuto", a differenza ad esempio di una "Costituzione", designa una serie di concessioni emanate unilateralmente da un sovrano nei confronti dei propri sudditi. Ciò premesso, da quella data le norme fiscali, salvo le deroghe di cui il legislatore ha fatto (ab)uso in più occasioni, non possono prevedere adempimenti per il contribuente se non dopo il sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore.

Talvolta però il contribuente è interessato anche ai tempi impiegati dalla pubblica amministrazione per adempiere i propri obblighi; tempi che talvolta hanno del paradossale.

Il caso più eclatante interessa il Governo Monti: nel giugno 2012 venne previsto un credito di imposta per l'assunzione di ricercatori, beneficio usufruibile solo a seguito di un decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni. Il Ministero, ritenendo evidentemente applicabile anche a questi casi lo Statuto del Contribuente, se ne guardò bene dall'adempire entro detto termine, attendendo 14 (quattordici) mesi per emanare il decreto, che rinviava peraltro ad altro decreto la pratica fruizione del beneficio...

Oltre ai singoli Ministeri, molte volte il ritardo è addebitabile all'intero Governo: quando il Parlamento, con legge, delega il Governo ad emanare dei decreti legislativi. Nel marzo 2014, ad esempio, il Parlamento emanò la legge delega di riforma del sistema fiscale; tempi per l'emanazione dei decreti legislativi: un anno. A



100 giorni dalla scadenza solo il 15% è stato attuato, e si tratta del cosiddetto "decreto semplificazioni", il quale necessita comunque di provvedimenti attuativi, circolari esplicative ecc... che ad oggi non risultano emanate. Inoltre, che tale decreto semplifichi veramente le cose ai contribuenti è tutto da dimostrare...

Volevamo scrivere di "bonus alberghi", ma manca il decreto attuativo, volevamo scrivere di "voluntary disclosure ed autoriciclaggio", ma la norma è andata in gazzetta ufficiale ma mancano i decreti attuativi, così come la legge di Stabilità è "impannatata" in Parlamento e non possiamo scrivere di ravvedimento operoso, di impianti imbullonati, di deduzioni Irap. Volevamo scrivere di credito di imposta sulla ricerca e sviluppo ma ci hanno detto che verrà abrogato ancora prima di entrare in vigore...

Alla fine abbiamo scritto a Gesù Bambino di fare in modo che le sanzioni e le scadenze collegate ai provvedimenti delle semplificazioni (Certificazione Unica, 730 precompilato, Fatturazione elettronica, eccetera...) non si trasformino in un boomerang per noi e per i nostri clienti. Buon Anno Nuovo a tutti i Lettori!

GIORGIO DEGASPERI
Studio Degasperri Martinelli

In questo numero:

- I TEMPI DEL CONTRIBUENTE, QUELLI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... E QUELLI DI TUTTI NOI
- AGRICOLTURA: nuove agevolazioni
- DICHIARAZIONI D'INTENTO: nuove modalità
- OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST: novità
- LA LEGGE SULLA "VOLUNTARY DISCLOSURE"
- SPESE SPONSORIZZAZIONI E RAPPRESENTANZA: novità
- SOCIETA' ESTINTA: accertabilità
- 730 PRECOMPILATO E MODELLO CU
- DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA": finanziamento a fondo perduto
- OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: iscrizione vies effetto immediato
- SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA

RASSEGNA STAMPA sintesi

Antiriciclaggio, vicino l'accordo con la Svizzera

Le trattative tra Italia e Svizzera per raggiungere un accordo in materia fiscale sono "a buon punto", come confermato dall'ambasciatore elvetico in Italia; tra le questioni ancora da definire, vi è il delicato aspetto del regime tributario da riservare ai lavoratori transfrontalieri. Gli effetti di un accordo tra i due Paesi sarebbero tutt'altro che secondari: per la Svizzera significherebbe innanzitutto l'uscita dalla black list, mentre per l'Italia una boccata d'ossigeno per i conti pubblici (visto che la Banca d'Italia ha stimato in circa 200 miliardi di euro il gettito che confluirebbe nelle casse dell'Erario). Strada in salita, invece, per quanto riguarda i rapporti con il Liechtenstein, sebbene anche con tale Paese siano state avviate delle trattative. Si ricorda che la recente legge sul rientro dei capitali - approvata in via definitiva dalle Camere e tuttora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale - ha fissato in 60 giorni il periodo di tempo entro il quale concludere accordi con altri Stati.

(Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2014, pag. 19)

La Cassazione frena sull'abuso di diritto

Il solo vantaggio fiscale derivante da una determinata operazione posta in essere dal contribuente, non rappresenta un elemento sufficiente per la configurabilità di una fattispecie di abuso del diritto. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25758 del 5 dicembre, emanata proprio nel momento in cui è allo studio il nuovo decreto sulle sanzioni e sull'abuso di diritto, che dovrà essere emanato nelle prossime settimane in attuazione della delega contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, ai fini dell'abuso di diritto occorre anche dimostrare - nel caso concreto - l'inesistenza di valide ragioni economiche.

(Italia Oggi del 6 dicembre 2014, pag. 27)

Professionisti, Imu deducibile al 20%

La percentuale di deducibilità dell'Imu dai redditi di impresa e di lavoro autonomo - fissata al 30 per cento nel 2013 - da quest'anno è passata al 20 per cento. Al riguardo si tenga presente che detta deducibilità: a. riguarda gli immobili strumentali di imprese, professionisti ed artisti; b. si applica agli immobili strumentali sia per destinazione, sia per natura; c. opera per cassa, con evidenti riflessi per quanto attiene ad eventuali versamenti effettuati nell'anno successivo a quello di competenza del tributo. Si ricorda infine che l'Ici è sempre stata indeducibile, e per gli immobili merce delle imprese costruttrici è prevista l'esenzione da Imu.

(Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2014, pag. 41)

Con la cancellazione del credito inesigibile ammessa la deducibilità

In presenza di crediti inesigibili ai quali non si applicano le deduzioni fiscali da valutazione (cioè i crediti con valore nominale superiore al limite del "modesto ammontare" maturati nei confronti di soggetti non falliti o irreperibili, oppure per i quali non appare conveniente un'azione

AGRICOLTURA: nuove agevolazioni

Il DL 91 del 24.06.2014, "Decreto competitività", è stato convertito nella L. 11.08.2014 n. 116, in vigore dal 21.08.2014.

Di seguito si riportano le novità introdotte nel settore agricolo.

MAGGIORI DEDUZIONI IRAP

Sono previste delle maggiori deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, anche con riferimento ai dipendenti a tempo determinato.

L'agevolazione interessa la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al lavoratore e la deduzione forfetaria annua variabile in funzione delle caratteristiche dei lavoratori, nonché della relativa zona di impiego.

Possono beneficiare dell'agevolazione i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, e le società agricole di cui all'art. 2 del Dlg. 99/2004.

Oltre che per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, anche part time, tali deduzioni si applicano altresì per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta, purché quest'ultimo abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno triennale.

In relazione ai suddetti dipendenti a tempo determinato, le deduzioni competono nella misura del 50% degli importi ordinariamente previsti per gli altri beneficiari. Pertanto, su base annua, la deduzione forfetaria spetta nella misura di:

- 6.750 euro (10.500 euro nelle Regioni svantaggiate), se si tratta di dipendente a tempo determinato con età inferiore a 35 anni, indipendentemente dal sesso, o se di sesso femminile, indipendentemente dall'età;
- 3.750 euro (7.500 euro nelle Regioni svantaggiate), negli altri casi.

Per Regioni svantaggiate si intendono Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia.

La deduzione maggiorata per le aree svantaggiate è fruibile nei limiti delle regole relative agli aiuti "de minimis", in base alle quali l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari.

I contributi assistenziali e previdenziali sono deducibili in misura pari al 50% per ogni dipendente a tempo determinato.

La novità opera a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (dal 2014, per i soggetti "solari") e non interessa il calcolo dell'acconto Irap 2014.

ASSUNZIONI INCENTIVATE DI GIOVANI

Sono previsti incentivi a favore delle imprese agricole ex art. 2135 c.c. che, nel periodo compreso tra l'01.07.2014 e il 30.06.2015, assumono con contratto di lavoro subordinato giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi, oppure privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, purché abbia una durata di almeno 3 anni e garantisca al lavoratore un periodo minimo di occupazione di almeno 102 giornate all'anno.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale.

L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore; se l'assunzione interessa lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da un soggetto in rapporto di collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro; se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali ed è fruibile per un periodo complessivo di 18 mesi. Per ciascun lavoratore assunto, l'agevolazione non può comunque superare l'importo annuale di 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato e l'importo di 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

L'incentivo, utilizzabile esclusivamente mediante compensazione dei contributi dovuti, è riconosciuto dall'INPS sulle base delle domande presentate dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'Istituto. Qualora le risorse fossero insufficienti le domande saranno soddisfatte in base all'ordine cronologico di presentazione.

MUTUI AGEVOLATI

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola e il ricambio generazionale sono stati previsti dei mutui agevolati a favore dei giovani agricoltori. I mutui, che devono essere autorizzati dalla Commissione europea, presentano le seguenti caratteristiche: tasso pari a zero, durata massima di 10 anni (compreso il periodo di preammortamento) e importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Possono beneficiare di tale agevolazione le imprese che subentrino nella conduzione di un'impresa agricola che esercita da almeno due anni attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e che presentino progetti per lo sviluppo dell'azienda agricola. Le imprese subentranti devono essere costituite da non più di sei

mesi alla data di presentazione della domanda, devono esercitare esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e devono essere condotte da un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 e i 40 anni oppure devono presentare una compagine sociale composta, per oltre la metà dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

ISTITUZIONE DELLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, che non hanno riportato condanne penali per violazio-

ni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di imposte sui redditi e IVA e che non sono state destinatari, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative definitive per le suddette violazioni, possono iscriversi alla "Rete del lavoro agricolo di qualità", istituita presso l'INPS.

L'adesione alla Rete avviene presentando un'istanza telematica.

L'istituzione della "Rete del lavoro agricolo di qualità" è finalizzata ad ottimizzare le risorse in materia di attività ispettiva. Infatti, il Ministero del Lavoro e l'INPS orienteranno l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete.

ALESSANDRO DALMONEGO
Studio Fronza Comm.ti Ass.ti

DICHIARAZIONI D'INTENTO: nuove modalità

Il D. lgs. N. 175 del 21/11/2014, c.d. "Decreto Semplificazioni" ha modificato le modalità di comunicazione delle dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali, **trasferendo in capo a questi ultimi** l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento, obbligo fino ad ora a carico del fornitore.

L'esportatore abituale, in particolare, dovrà **consegnare al proprio fornitore** la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate.

In capo al **fornitore** vengono previsti gli obblighi di:

- **riepilogare nella Dichiarazione IVA** i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- **riscontrare telematicamente** l'avvenuta presentazione, da parte dell'esportatore abituale, della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, in **capo al fornitore**, in caso di cessione / prestazione effettuata **prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione** della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale, viene applicata la **sanzione** stabilita per le operazioni "in mancanza della dichiarazione d'intento" (dal 100% al 200% dell'imposta).

Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d'intento relative ad **operazioni da effettuare a decorrere dall'1 gennaio 2015**.

L'Agenzia delle Entrate entro il 13.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del citato Decreto) con apposito Provvedimento dovrà fissare le modalità applicative delle disposizioni in esame.

ROBERTO BUGLISI
Servimprese s.a.s.

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST: novità

Il D. lgs. N. 175 del 21/11/2014, c.d. "Decreto Semplificazioni" ha inoltre modificato la cadenza di presentazione della comunicazione "black list", che non sarà più mensile o trimestrale, ma diventa **annuale**.

È stabilita altresì una **nuova soglia** delle operazioni da comunicare, che passa da euro 500 a **euro 10.000**. Detto il limite va considerato quale **importo complessivo annuo**.

Le nuove regole sono applicabili alle **opera-**

zioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (2014).

Anche in questo caso dovranno essere emanate istruzioni applicative da parte dell'Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di comunicazione nel periodo transitorio.

ROBERTO BUGLISI
Servimprese s.a.s.

RASSEGNA STAMPA sintesi

giudiziar] potrebbe essere opportuno tramutare una perdita da valutazione in una perdita da realizzo. Ai sensi del nuovo principio contabile Oic 15, infatti, la cancellazione del credito dev'essere effettuata quando i diritti contrattuali derivanti dal credito si estinguono o vengono trasferiti. L'art. 101, comma 5 del Tuir - modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) - chiarisce che a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio sussistono i caratteri di "certezza" e di "precisione" richiesti ai fini della deducibilità. Tra le operazioni che provocano la cancellazione del credito dal bilancio, anche la cessione dello stesso.

(Il Sole 24 Ore del 10 dicembre 2014, pag. 39)

Sabatini-bis, dichiarazioni firmate da un revisore

Al fine di poter usufruire dei finanziamenti previsti dalla "Sabatini-bis", nei casi in cui manca l'obbligo di nominare un collegio sindacale o un revisore dei conti sarà il legale rappresentante o un revisore legale abilitato - nominato dall'impresa - a dover sottoscrivere le dichiarazioni di ultimazione dell'investimento e la richiesta di erogazione del contributo. Inoltre, a seguito della notifica del decreto di concessione del contributo, l'impresa beneficiaria dovrà compilare esclusivamente in formato digitale la richiesta di erogazione della prima quota e i relativi allegati, e ad inoltrarli all'Amministrazione tramite l'apposita piattaforma online. Tali precisazioni sono contenute nelle istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, che saranno pubblicate a breve.

(Italia Oggi del 10 dicembre 2014, pag. 36)

Dal 2017 anche capital gain e conti correnti nello scambio di informazioni Ue

A decorrere da settembre 2017 lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei 28 Paesi Ue sarà esteso a dividendi, interessi, capital gain, saldi dei conti correnti e dei conti deposito (mentre dal 1° gennaio 2015 riguarderà "soltanto" redditi da lavoro, compensi ai dirigenti, polizze vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari). L'allargamento delle fattispecie - deciso ieri dai ministri delle Finanze dei Paesi comunitari, che hanno modificato in tal senso la Direttiva 2011/16/Ue - si adegua così al modello di cooperazione adottato dall'Ocse a livello mondiale e recepito dai ministri delle Finanze del G-20 lo scorso mese di settembre.

(Italia Oggi del 10 dicembre 2014, pag. 29)

Frodi carosello, no alla detrazione Iva se provata la "connivenza" del cliente

Nel caso in cui l'Amministrazione contesti l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini del diniego del diritto alla detrazione Iva occorre la dimostrazione che il cliente era "connivente", e quindi partecipante all'evasione fiscale posta in essere. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25779 del 5 dicembre scorso, secondo la quale, pertanto, non è sufficiente provare che il fornitore è una cartiera.

(Italia Oggi del 9 dicembre 2014, pag. 25)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Dichiarazioni di intento di dicembre con le "vecchie" regole

Per poter essere operative, le nuove regole introdotte per le dichiarazioni d'intento dall'articolo 20 del "decreto semplificazioni" - d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23 - necessitano di un apposito provvedimento delle Entrate, ad oggi non ancora pubblicato (e per il quale la legge pone il termine del 13 marzo 2015). Ne consegue che in queste ultime settimane dell'anno si applicherà ancora la "vecchia" disciplina: problema non secondario se si considera che molte dichiarazioni di intento che produrranno effetto l'anno prossimo vengono inviate alla controparte in dicembre. Si ricorda che il richiamato decreto 175/2014 pone in capo agli esportatori abituali e non ai loro fornitori l'obbligo di inviare all'Amministrazione fiscale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento.

(Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2014, pag. 39)

Redditometro, limiti alle presunzioni del Fisco

Dalla giurisprudenza di merito un limite all'utilizzo del redditometro: l'accertamento fondato su tale parametro, infatti, è viziato nel caso in cui il conto corrente del contribuente evidenzia disponibilità finanziarie compatibili con l'investimento effettuato (nella fattispecie esaminata si trattava dell'acquisto di un immobile) e se il Fisco attribuisca al soggetto accertato beni non di sua proprietà. Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 5062/38/2014. Si ricorda che recentemente la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che in presenza di un accertamento da redditometro il contribuente deve soltanto dimostrare la disponibilità dei redditi, ma non la destinazione di tali redditi alle spese contestate dall'ufficio.

(Il Sole 24 Ore del 1 dicembre 2014, pag. 32)

In assenza della contabilità ok all'accertamento induttivo "puro"

Le nuove indicazioni in materia di verifiche fiscali emanate dalla Guardia di Finanza lo scorso 19 novembre - che integrano la circolare n. 1 del 2008 - suggeriscono di parametrare l'attività di accertamento alla situazione concreta, da determinarsi in funzione di determinati parametri, quali le dimensioni dell'azienda o comunque dell'attività di lavoro autonomo. Il documento - che tra l'altro conferma le "check list", elaborate nell'ambito della richiamata circolare del 2008 - prevede che nei confronti degli evasori totali, in assenza della contabilità oppure della documentazione fiscale sia possibile fare ricorso al metodo induttivo "puro", il quale oltre ad essere ammesso dalla legge è anche più efficace in sede di ricostruzione del reddito.

(Italia Oggi Sette del 1 dicembre 2014, pag. 5)

Nuovi limiti per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti

Irrelevanza ai fini penali dell'omesso versamento Iva, introduzione della soglia di mille euro di imposta su base annua ai fini della configurabilità del reato di emissione di fat-

LA LEGGE SULLA "VOLUNTARY DISCLOSURE"

Autonoma punibilità per l'autoriciclaggio. Questa la conseguenza più rilevante dell'approvazione in via definitiva del ddl sulla collaborazione volontaria.

L'introduzione dell'art. 648-ter nel codice penale a opera del disegno di legge sulla collaborazione volontaria determina un radicale cambiamento. La condotta dell'autore di un delitto non colposo (o di un concorrente) che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto sarà considerata penalmente rilevante in modo autonomo rispetto al delitto presupposto. L'autoriciclaggio scatterà solo in presenza di operazioni che, in concreto, spezzano la tracciabilità, che non permettono di ricostruire l'individuazione della provenienza delittuosa di somme o beni.

La legge prevede un'autodenuncia da parte del contribuente che ha occultato (e quindi evaso) somme di denaro o beni sia all'estero che in Italia, che dovrà pagare tutte le tasse e sanzioni ridotte ma avrà in cambio la depenalizzazione di alcuni reati fiscali e dell'omessa dichiarazione Iva, a partire proprio dall'autoriciclaggio. Per tutti gli altri invece, ovvero chi continuerà ad occultare capitali, se scoperto non solo dovrà pagare gli arretrati e le pene pecuniarie, ma sarà anche perseguito per autoriciclaggio.

Come si aderisce

Per aderire alla voluntary sia per i capitali detenuti illegalmente in Italia che per quelli detenuti all'estero, il contribuente deve "presentare un'apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni riguardo a tutto l'occultato per il quale "alla data di presentazione della domanda non sono scaduti i termini per l'accertamento".

Pagamento in una volta o in tre rate, sanzioni ridotte

Colui che aderisce alla voluntary dovrà quindi pagare "le somme dovute, ovvero le somme dovute in base all'accertamento, in un'unica soluzione entro il 15esimo giorno antecedente la data fissata per la comparazione" oppure in tre rate mensili di uguale importo. Se salterà anche solo una delle tre rate, la procedura di voluntary decadrà. Oltre alle tasse dovute, il contribuente deve pagare le sanzioni, ma stabilite al minimo edittale, ridotto di un quarto. Se il contribuente non paga, la collaborazione volontaria non si perfeziona.

"Voluntary" fino al 30 settembre

La procedura di collaborazione volontaria (sia per il "nero" in Italia che per quello dall'estero)

può essere attivata (per le omissioni entro il 30 settembre 2014) fino al 30 settembre 2015. L'Agenzia delle entrate può, relativamente all'anno in scadenza, notificare l'avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Carcere per chi fornisce notizie false

Chi nell'ambito della voluntary disclosure fornisce dati falsi, in tutto o in parte, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Stessa procedura per "nero" in Italia e dall'estero

Anche chi detiene capitali in "nero" in Italia può aderire al ravvedimento operoso, ovvero alla "voluntary disclosure" con un procedimento ad hoc, in tutto uguale a quello previsto per il rientro dei capitali dall'estero. Questi contribuenti "possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014?".

A chi aderisce no pene per frodi ed evasione Iva

Per chi aderisce alla collaborazione volontaria per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero come del nero in Italia è esclusa la punibilità non solo per i delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione ma anche per quelli di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di Iva, per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Il tutto, viene specificato, limitatamente alle imposte e ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

Non punibilità anche per intermediari

Viene esclusa la punibilità non solo per chi aderisce alla voluntary disclosure ma anche per tutti coloro che hanno "concorso a commettere i delitti ivi indicati, ovvero i professionisti intermediari, come i commercialisti.

Aliquota al 27% per imposta su beni valore medio di 2 mln

Viene stabilita al 27% l'aliquota con cui calcolare l'imposta da versare per il rientro volontario dei capitali dall'estero nel caso in cui la media dell'ammontare di tali attività finanziarie, risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria, non sia superiore a 2 milioni di euro.

Sanzione minima 3% se accordi tra Stati

La sanzione minima prevista per le procedure di collaborazione volontaria di chi non ha dichiarato capitali detenuti all'estero in Stati o territori "a regime fiscale privilegiato" (come può essere la Svizzera) viene fissata nel 3% (minimo edittale) dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulano con l'Italia, entro il 1° settembre 2014, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni e quindi "non si applica il raddoppio delle sanzioni". Secondo la legge in vigore la sanzione può variare dal 3 al 15%.

No doppio tempo a fisco su beni da ex paradisi

Niente tempi raddoppiati per gli accertamenti del Fisco su chi farà rientrare volontariamente i capitali illegalmente detenuti in paradisi fiscali, qualora questi (come la Svizzera) stipulino accordi di scambio di informazioni con l'Italia entro il 1 settembre 2014.

Autoriciclaggio a due soglie di pena

Si prevedono due soglie di punibilità per l'autoriciclaggio: una pena da due a otto anni e una multa da 5mila a 25 mila euro per chi, "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, chiunque "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, speculative" e anche "imprenditoriali", "il denaro, i beni o le altre utilità in modo da ostacolare concretamente l'identificazione

della loro provenienza delittuosa". La pena invece viene ridotta da 1 a 4 anni di carcere, e a una multa da 2.500 euro a 12.500 euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La norma prevede poi la non punibilità per chi destina i beni riciclati per "l'utilizzazione e il godimento personale" ma solo in caso non ci sia stato occultamento e che i beni non derivino da un delitto commesso con le finalità di agevolare l'attività delle associazioni mafiose. Si prevede poi un aumento di pena in caso di autoriciclaggio collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale e una riduzione della pena fino al dimezzamento per chi "si sia efficientemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".

No autoriciclaggio per chi aderisce a "voluntary"

Viene quindi stabilito che chi aderisce alla voluntary non sarà perseguito per autoriciclaggio ma solo "limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria". Viene estesa all'autoriciclaggio infine la legge 231 che impone alle imprese l'obbligo di dotarsi di strutture di controllo interno.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

SPESE SPONSORIZZAZIONI E RAPPRESENTANZA: novità

Il "Decreto semplificazioni fiscali" contiene alcune importanti novità di semplificazione e di coordinamento con altre norme.

La prima novità apportata dal decreto sopra citato riguarda le associazioni sportivo-dilettantistiche, senza scopo di lucro e le pro-loco. Per queste tipologie di contribuenti è stato modificato il regime di detrazione IVA sulle operazioni di sponsorizzazione. In particolare è stata aumentata al 50% la detrazione forfettaria per le operazioni in questione equiparandole, di fatto, a quelle di pubblicità. Così facendo la percentuale di detrazione diviene unica, pari al 50%:

- per le prestazioni di pubblicità;
- per le operazioni di sponsorizzazione.

In materia di spese di rappresentanza si è finalmente uniformata la norma Iva con quella in materia d'imposte dirette. Con il nuovo decreto, infatti, l'IVA sostenuta per le spese di rappresentanza:

- È detraibile se il costo del bene (o omaggio) non supera euro 50,00 (prima era euro 25,82);

- È indetraibile se il costo unitario è maggiore di euro 50,00.

Per spesa di rappresentanza, in questo caso, s'intende quella sostenuta per l'acquisto o realizzazione di oggetti sponsorizzati, gadget, beni e oggetti distribuiti gratuitamente.

Perché la spesa per l'omaggio rientri tra quelle di rappresentanza, è necessario che le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

In generale, il principio base è quello che il costo sostenuto non debba avere il presupposto di un corrispettivo o di una controprestazione. Quindi se la spesa ha le caratteristiche sopra riportate e non supera i limiti di costo, l'IVA può essere interamente detratta (100%).

FAUSTO DEMOZZI
Studio Demozzi

RASSEGNA STAMPA sintesi

ture per operazioni inesistenti, ridefinizione dei requisiti richiesti ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta ed infedele, limiti all'ammissibilità del raddoppio dei termini per la notifica degli accertamenti in materia di Iva ed imposte sui redditi. Sono le principali novità contenute nell'attuale testo dello schema di Decreto Legislativo sulle sanzioni tributarie, predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8 della Legge 11 marzo 2014, n. 23.

(Italia Oggi del 29 novembre 2014, pag. 26)

Appalti, abolita la responsabilità solidale per le ritenute non versate

Con l'abrogazione - ad opera del "decreto semplificazioni" (D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014) - dell'art. 35, commi da 28 a 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, viene meno la responsabilità solidale negli appalti a decorrere dal prossimo 13 dicembre. La norma, in particolare, prevede che l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore per l'omesso versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nell'ambito del rapporto di subappalto.

(Italia Oggi del 29 novembre 2014, pag. 25)

Consulenze, inerenza dubbia se la fattura è generica

Uno dei parametri utilizzati dal Fisco in sede di verifica dell'inerenza di un costo - e del conseguente trattamento fiscale ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi - è rappresentato dal grado di analiticità della fattura soprattutto per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni effettuate o delle cessioni poste in essere. La genericità del documento sotto questo punto di vista, infatti, comporta l'adozione da parte dell'Amministrazione della presunzione di non inerenza del costo, con l'automatica inversione dell'onere della prova: sarà quindi il contribuente a dover dimostrare che la correttezza del comportamento adottato. In particolare, per quanto riguarda le attività di consulenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto, anche recentemente, che la fattura non possa limitarsi ad indicazioni di tipo generico e che occorra comunque un incarico scritto o un contratto tra le parti.

(Il Sole 24 Ore del 1 dicembre 2014, pag. 30)

Inesistente la notifica che non rispetta la norma sugli irreperibili

La Corte di Cassazione - con sent. 25079 del 26 novembre 2014 - ha stabilito che è inesistente la notifica della cartella di pagamento che non rispetti l'iter previsto dalla norma per gli irreperibili relativi. Anche la successiva impugnazione dell'atto non può sanare le irregolarità commesse.

La vicenda ha origine dalla notifica di una cartella di pagamento eseguita secondo la procedura prevista per la cosiddetta irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.). Nel caso di specie, la comunicazione era stata restituita al mittente con la dizione "trasferito".

(Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2014, pag. 50)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Servizi elettronici intra Ue, dal 2015 si applica l'Iva del Paese dell'acquirente

Ai fini Iva, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i servizi elettronici e di telecomunicazioni dovranno essere tassati nel Paese dell'acquirente, sia il soggetto passivo (che attualmente già opera in reverse charge) sia il privato consumatore; basti pensare, ad esempio, al privato che scarica a pagamento un'App sul telefonino. Viene così portata a compimento l'attuazione della direttiva europea sui servizi - che risale al 2008 - per la quale l'Iva, essendo una tassa sui consumi, è dovuta nello Stato membro nel territorio del quale il servizio viene consumato. A partire dal 2015 entrerà poi in vigore il MoSS (Mini One Stop Shop), o "Mini Sportello Unico" per le forniture di servizi elettronici, di telecomunicazioni e teleradiodiffusioni effettuati nei confronti di privati residenti in Paesi comunitari diversi da quelli del fornitore.

(Il Sole 24 Ore del 26 novembre 2014, pag. 44)

"Sblocca Italia", per il bonus casa acquisti agevolati fino al 31 dicembre 2017

C'è tempo fino al 31 dicembre 2017 per acquistare unità immobiliari residenziali da concedere in locazione, al fine di poter usufruire della deduzione Irpef del 20 per cento introdotta dall'articolo 21 del decreto "Sblocca Italia" D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 133). Si ricorda che la misura - che riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati da persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale - è estesa anche all'acquisto o alla realizzazione di ulteriori immobili destinati alla locazione a terzi; in tal caso spetta una deduzione nella misura massima di 60 mila euro, da ripartire in otto quote annuali di pari importo.

(Italia Oggi Sette del 24 novembre 2014, pag. 10)

Regime dei minimi precluso a chi ha dipendenti

È previsto per oggi l'approdo nell'aula del Senato del disegno di legge di Stabilità 2015, per essere approvato entro il fine settimana. Il testo del provvedimento dovrebbe tornare alla Camera domenica, mentre il testo definitivo è atteso per lunedì 22 dicembre. A seguire, l'ok della Corte dei Conti e del Quirinale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Intanto, ieri la Commissione Bilancio del Senato ha approvato alcuni nuovi emendamenti al dal: riduzione dell'Irap del 10 per cento a favore delle imprese prive di dipendenti, esclusione dal regime dei nuovi minimi per i soggetti che hanno anche un solo lavoratore subordinato (a meno che il cumulo dei redditi delle due attività non superi i 20 mila euro annui), nuovi fondi per le zone franche urbane

(Italia Oggi del 18 dicembre 2014, pag. 43)

Concordati e ristrutturazioni, recuperabile anche oltre l'anno l'Iva non incassata
Con il "decreto Semplificazioni" cambia la

SOCIETA' ESTINTA : accertabilità

Lasciatemi la battuta ma mi sembra azzeccato dire che il legislatore ha creato "il morto che vive"

Questa affermazione deriva da una norma contenuta nel decreto semplificazione (art. 28) pubblicato in G.U. il 28 novembre 2014, la quale prevede la possibilità di effettuare gli accertamenti, l'attività di liquidazione e di riscossione ed il contenzioso nei confronti di società estinte, se non sono trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

L'art. 2495 del C.C. stabilisce con chiarezza che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, ma ciò non avverrà più per gli enti impositori, di previdenza e di assistenza che avranno ulteriori cinque anni per la loro attività accertativa di riscossione e di contenzioso. Gli atti che produrranno saranno validi nei confronti dei soggetti estinti.

L'estinzione porta con se anche eventuali rapporti pendenti in corso e costituisce una sorta di estinzione processuale in sede tributaria; l'intento del legislatore è quello di escludere e salvare gli atti impositivi emessi dagli enti impositori nei confronti di soggetti ormai estinti.

Le modifiche hanno coinvolto anche la responsabilità del liquidatore. È stato modificato l'art. 19 del Dlgs. 46/99 che ora si estende a tutti i tributi mentre prima si limitava alle imposte sui redditi e viene introdotto l'inversione dell'onere della prova dei fatti che non fanno scattare la responsabilità del liquidatore. Ora l'art.36 dice: «I liquidatori dei soggetti

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»

D'ora in poi il liquidatore dovrà porre molta attenzione nella fase di liquidazione per evitare coinvolgimenti personali derivanti dalla presunzione di colpevolezza; quindi particolare attenzione nel pagamento dei creditori rispettando le norme dei privilegi contenute nel codice civile ed evitando pregiudizi soprattutto all'Erario.

Ultima osservazione, ma non per questo minore, riguarda il momento dell'efficacia della norma. Come spesso accade in sede di applicazione concreta, bisogna capire e stabilire quali atti sono salvati e quali atti sono dimenticati, se atti accertativi emessi dopo la cancellazione ma riguardanti anni precedenti sono validi e quindi stabilire se la norma abbia effetto retroattivo. La legge non prevede nulla al riguardo e quindi siamo in attesa di ulteriori chiarimenti.

ROBERT SCHUSTER
Studio Zandonella-Schuster

730 PRECOMPILATO E MODELLO CU: si scrive "730 precompilato", si legge "770 anticipato e duplicato"

Una delle battaglie mediatiche ed ideologiche del Governo verso la semplificazione fiscale riguarda il "730 precompilato". Nelle intenzioni dell'esecutivo vi è infatti l'idea di ridurre al minimo gli adempimenti, i rischi e le responsabilità connessi alla dichiarazione dei redditi per il contribuente senza partita IVA. A questa presunta semplificazione per il contribuente "senza partita IVA" si contrappone però un insieme di adempimenti e responsabilità per i contribuenti "con partita IVA".

Il primo adempimento connesso alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di predisporre un 730 precompilato, è quello di avere nella proprio sistema informatico i dati dei redditi percepiti da tali contribuenti: dati contenuti generalmente nel modello CUD (o "CU", come vedremo oltre), consegnato al dipendente, e nel modello 770, inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Sul punto la modifica normativa prevede che il modello "CU" dovrà essere non solo consegnato al dipendente, ma inviato anche telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015, pena l'applicazione di una sanzione di euro 100 per ogni modello non inviato o inviato in ritardo o con errori. Appare da subito sproporzionata l'entità della sanzione applicabile agli errori, trattandosi di euro 100 per ogni comunicazione (quindi per ogni dipendente), non potendosi applicare il cumulo giu-

ridico. Poco logico appare inoltre che i dati contenuti nei modelli "CU" debbano essere re-inviati con il modello 770.

Una ulteriore cosa che ci appare illogica e che non si capisce cosa centri con il 730 precompilato e con l'intento semplificatorio sotteso alla normativa, è che il modello "CU" da inviarsi entro il 7 marzo, dovrà contenere anche i dati relativi a redditi corrisposti a lavoratori autonomi, ad agenti di commercio, ad aziende che hanno svolto prestazioni di appalto verso condomini ecc..., quindi a soggetti che per definizione non fanno il 730. Anche in questo caso sanzione di 100 per ogni violazione e obbligo di reinviare gli stessi dati con il modello 770.

Nella sostanza delle cose, quindi, la documentazione utile per la compilazione del 770 che normalmente veniva consegnata in tempo per presentare il modello alla scadenza generalmente prevista verso fine estate (salvo proroghe), dovrà essere consegnata già nel mese di gennaio per un primo invio di dati all'Agenzia delle Entrate, fermo restando l'obbligo del successivo invio del modello 770, con doppio adempimento e rischio di essere sanzionati due volte per lo stesso errore.

ROBERTO CURCU
Studio Degasper Martinelli

DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA": finanziamento a fondo perduto

Il 19 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del Mise e del Mef del 23 settembre 2014, contenente lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 145/2013 (cosiddetto decreto "Destinazione Italia"), che ha introdotto un finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il voucher per la digitalizzazione rientra nell'ambito degli aiuti statali di importanza minore ("de minimis") di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006).

SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno beneficiare dell'agevolazione le imprese qualificabili come micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con D.M. 18 aprile 2005, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Per usufruire dell'agevolazione, le suddette imprese dovranno rispettare tutti i seguenti requisiti:

- non rientrare tra le imprese operanti in uno dei settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore agricoltura e pesca ecc.);
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher;
- non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto, nell'ambito della dotazione finanziaria istituita per l'agevolazione sarà istituita una riserva (pari al 5% delle risorse complessivamente disponibili) destinata alle micro, piccole e medie imprese che, oltre a essere in possesso di tutti i requisiti visti sopra, hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 e alla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075/2012 (e che dunque rientrano nell'apposito elenco di cui all'art. 8 dell'anzidetta delibera).

AMBITO DI APPLICAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

I voucher per la digitalizzazione serviranno a finanziare l'acquisto di software, hardware o servizi (la cui acquisizione dovrà avvenire successivamente all'assegnazione del voucher) che consentano:

1. il miglioramento dell'efficienza aziendale;
2. la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
3. lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
4. la connettività a banda larga e ultralarga;
5. il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
6. la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

A ciascuna impresa beneficiaria potrà essere riconosciuto (nel limite delle risorse finanziarie disponibili) un voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili all'agevolazione.

Per esempio, qualora l'importo totale delle spese ammissibili fosse di 7.000 euro, il voucher concedibile sarebbe pari al massimo a 3.500 euro; qualora invece l'importo totale delle spese ammissibili fosse pari a 26.000 euro, il voucher concedibile sarebbe al massimo di 10.000 euro.

L'art. 8, comma 4, del Decreto specifica che l'importo del voucher concedibile (così come l'importo delle spese ammissibili) verrà determinato dal Mise dopo aver verificato i requisiti soggettivi di ammissibilità dell'impresa richiedente e la completezza della domanda (sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo stesso), nonché l'ammissibilità delle spese esposte nella domanda.

Si sottolinea infine che il voucher per la digitalizzazione non è cumulabile con altri contributi pubblici per le stesse spese, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda per l'agevolazione andrà presentata esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura informatica che verrà resa disponibile sul sito internet www.mise.gov.it: il Mise comunicherà l'assegnazione del voucher tramite un apposito provvedimento di concessione del beneficio.

L'istanza per l'agevolazione dovrà comprendere:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione di cui all'art. 5 del Decreto;

- l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese ammissibili da sostenere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto, in sede di presentazione della domanda le imprese dovranno dichiarare che l'importo del voucher richiesto non determina il superamento del massimale "de minimis" a esse spettante in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per presentare la domanda, l'impresa dovrà disporre di:

- indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;
- firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.

Qualora l'importo complessivo dei voucher concedibili fosse superiore all'ammontare di risorse disponibili, il Mise provvederà a ripartire le risorse stesse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascun beneficiario.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all'acquisizione di software, hardware e servizi di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto.

Per erogare il contributo, il Mise si potrà eventualmente avvalere della procedura prevista dalla convenzione tra Mise e Abi del 12 febbraio 2014, estendendola al Voucher per la digitalizzazione.

In ogni caso, le disposizioni operative per l'erogazione del contributo saranno definite, come si è anticipato, da un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise, che stabilirà anche:

- contenuti del modello di domanda e schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse;
- modalità e termini (iniziale e finale) di presentazione dell'istanza;
- modalità di concessione del voucher.

PER CONCLUDERE

Il voucher per la digitalizzazione rappresenta un'opportunità importante, non soltanto per il finanziamento in sé e per sé, ma anche (e direi soprattutto) perché può incentivare le Pmi a intraprendere un percorso di innovazione tecnologica che riveste importanza strategica per il loro futuro (e anche per il loro presente), ma che troppo spesso viene trascurato, in particolar modo nelle realtà di minori dimensioni. Si auspica quindi che tale contributo sia reso effettivamente operativo in tempi contenuti e che le disposizioni operative vengano definite in modo chiaro e lineare (crf. ns. editoriale), a maggior ragione poiché ci troviamo in un periodo storico in cui la prolungata stagnazione economica e l'elevata pressione fiscale rendono cruciale per le Pmi pianificare tempestivamente la gestione delle (poche) risorse finanziarie disponibili.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA
sintesi

disciplina relativa al recupero dell'Iva addebitata ma non incassata: il nuovo secondo comma articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 - modificato dall'articolo 32 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - prevede infatti che a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (articolo 182-bis della legge fallimentare), o della pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (articolo 67 della medesima legge), tale recupero sia possibile attraverso l'emissione di una nota di accredito anche dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile. All'emissione della nota di accredito, quindi, dovrebbe conseguire automaticamente il diritto a detrarre l'Iva (diritto da esercitare al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto). La citata modifica normativa attua quindi il principio secondo cui la parte di credito "stralciata" nella procedura concordataria rappresenta per il creditore una perdita certa.

(Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2014, pag. 29)

Operazioni con Paesi black list, niente comunicazioni periodiche a fine mese

In materia di operazioni intervenute con Paesi e territori black list, ha effetto già per la prossima scadenza di fine dicembre l'eliminazione dell'obbligo di inviare le comunicazioni periodiche relative al mese di novembre (oltre che per quelle riferite a dicembre e al quarto trimestre del 2014, in scadenza a gennaio). È la conseguenza dell'entrata in vigore dell'articolo 21 del "decreto semplificazioni" (d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175), emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23. L'annunciata circolare ministeriale dovrà peraltro chiarire i termini e le modalità di invio della comunicazione annuale relativa al 2014 (per la quale sarà comunque utilizzabile il quadro BI), nonché gli effetti dell'invio delle comunicazioni periodiche entro dicembre 2014, ancorchè - come visto - ne sia venuto meno l'obbligo.

(Il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2014, pag. 43)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

**OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:
iscrizione vies effetto immediato**

In attuazione dell'art. 22 del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs. 175/2014), con il provvedimento n. 159941 del

15 dicembre 2014, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di inclusione immediata dei soggetti passivi IVA nella banca dati VIES (VAT information exchange system). Tale nuova disposizione è entrata in vigore in data 15 dicembre 2014, applicandosi a coloro che hanno presentato istanza di inclusione nel VIES a partire dal 15 novembre 2014. Tale modifica si è resa necessaria sia per allineare la normativa nazionale a quanto previsto in ambito comunitario che per snellire una procedura che sovente rappresentava un fattore limitante nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Alla luce della nuova disposizione pertanto il soggetto passivo che manifesta l'opzione di porre in essere operazioni intracomunitarie, viene immediatamente incluso nella banca dati VIES senza necessità di attendere il via libera da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda infatti che, il soggetto non iscritto al VIES, prima del presente provvedimento aveva due alternative:

- effettuare l'iscrizione al VIES ed attendere i 30gg. di silenzio assenso prima di compiere operazioni intracomunitarie (attive e/o passive);
- omettere l'iscrizione al VIES ma in tal caso con obbligo di assoggettare ad IVA l'operazione intracomunitaria.

I soggetti già titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono:

- a) esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di

cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

- b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione.

In tutti i casi descritti l'inclusione può essere riscontrata dal giorno stesso in cui avviene, mediante apposita interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie. Per quel che riguarda, invece, il recesso dall'opzione, l'Agenzia delle Entrate esclude dalla banca dati VIES i soggetti passivi IVA che ne abbiano fatto richiesta a partire dal momento della ricezione della comunicazione.

È stato inoltre previsto che l'esclusione della partita IVA dalla banca dati verrà disposta d'ufficio, previa comunicazione al soggetto passivo, qualora il medesimo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nell'archivio. Sul punto, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Andrebbe, tuttavia, chiarito se nel suddetto arco temporale sia possibile instaurare un contraddittorio volto a superare la presunzione che il soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie. A ben vedere, infatti, la citata presunzione dovrebbe avere carattere relativo siccome il principio di destinazione che caratterizza gli scambi intra-UE di beni e servizi riveste natura sostanziale e, quindi, non può dipendere dalla mancata presentazione dei modelli INTRASTAT.

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasper Martinelli

**SPUNTI DI RIFLESSIONE
DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA**

Dal 10 marzo 2014	Contributi agli investimenti - Sabatini Bis
a regime	Contributi da Prov. Autonoma di Trento - Legge 6 (nuovi limiti)
Dal 1° novembre 2014	Legge di stabilità - contenuti